Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 111

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato: modifiche alla deliberazione n. 14/99 del 26 ottobre 1999. (Deliberazione n. 1/2001).

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

Adozione del progetto di variante del Piano di stralcio delle fasce fluviali. (Deliberazione n. 6/2001).

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

Adozione della variante di Piano stralcio delle fasce fluviali. (Deliberazione n. 7/2001).

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione. (Deliberazione n. 15/2001).

SOMMARIO

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001

Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato: modifiche alla deliberazione n. 14/99 del 26 ottobre 1999. (Deliberazione n. 1/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto – legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267 e successivamente modificato dal Decreto – legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n.226;

PREMESSO CHE:

- questo Comitato, con propria deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, ha approvato il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e ha adottato le misure di salvaguardia per le aree perimetrate ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226;
- il suddetto Piano è costituito dai seguenti elaborati:
  1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia;
  2. Programma degli interventi urgenti;
  3. Norme di attuazione e misure di salvaguardia;
  4. Relazione generale e relativi allegati.

CONSIDERATO CHE

- con nota n. Z1.2000.0030372 del 24.8.2000 la Regione Lombardia ha segnalato che per mero errore materiale non è stata inserita nell'*Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato* sottoposte a misure

di salvaguardia la cartografia relativa al Comune di Seriate ed ha richiesto una conseguente rettifica del Piano straordinario;

ACQUISITO:
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico in data 23 gennaio 2001 in relazione alla suddetta rettifica;

RITENUTO CHE:
- sia necessario modificare nel modo richiesto il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato;

per quanto visto, premesso, considerato e ritenuto

DELIBERA:

ART. 1.

Di integrare l'elaborato 1 del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia" con la cartografia a scala 1:10.000 del Comune di Seriate, che costituisce l'allegato 1 della presente deliberazione.

ART. 2.

Copia della presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ART. 3.

Copia della stessa è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale della Difesa del Suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'Ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po nonché la Regione Lombardia.

ART. 4.

La Regione Lombardia, interessata dalle correzioni cartografiche di cui all'art. 1 della presente deliberazione, provvederà a adottare i necessari e conseguenti provvedimenti.

Il Presidente
NESI

Il Segretario generale
PASSINO

ALLEGATO 1

PERIMETRAZIONE DELLE AREE
A RISCHIO GEOLOGICO MOLTO ELEVATO
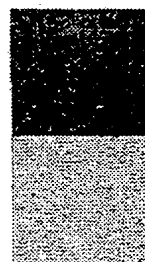
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
È copia conforme all'originale

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001

Adozione del progetto di variante del Piano stralcio delle fasce fluviali. ((Deliberazione n. 6/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare gli articoli 17 e 18 della medesima;
- il Decreto – legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 24 luglio 1998, recante "*approvazione del Piano Stralcio delle fasce fluviali del bacino del fiume Po*"

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n.26/1997 dell'11 dicembre 1997, con la quale questo Comitato ha adottato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";

PREMESSO CHE:

- l'art.17, della legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - al comma 6 ter, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con propria deliberazione n. 26, dell'11 dicembre 1997, ha adottato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali", approvato successivamente con D.P.C.M. 24 luglio 1998 (di seguito denominato PSFF), che ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- le fasce fluviali del fiume Sesia sono state delimitate nel suddetto PSFF;

CONSIDERATO CHE:

- in seguito a sopralluogo effettuato dalla Segreteria Tecnica di questa Autorità e finalizzato ad un supplemento di istruttoria relativo ad una richiesta di parere su di una delimitazione d'alveo, sono stati rilevati alcuni errori materiali nella delimitazione delle fasce fluviali del fiume Sesia;
- alla luce di tali rilievi, la Sottocommissione Assetto Idrogeologico di questa Autorità, nella seduta del 20 giugno 2000, ha espresso parere favorevole alla modifica delle fasce riportata nella planimetria allegata alla presente deliberazione;
- la suddetta modifica consiste nell'attestare i limiti della fascia B in corrispondenza dei rilievi arginali presenti, mantenendo il limite di progetto solo sul tratto in sponda destra in considerazione delle inadeguate caratteristiche strutturali del rilevato esistente;

DATO ATTO:

- del progetto di variante del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, riguardante il Comune di Ghislarengo;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso da parte Comitato Tecnico in data 27 giugno 2000 in relazione al suddetto progetto di variante;

RITENUTO:

- per le valutazioni e le considerazioni contenute nel progetto di variante precedentemente richiamato, il quale costituisce parte integrante e motiva del presente provvedimento, di modificare il PSFF nel modo di seguito illustrato;

per quanto visto, premesso, considerato e ritenuto

DELIBERA:

ART. 1.

E' adottato l'allegato "Progetto di Variante del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali", di seguito denominato Progetto di Variante PSFF, costituito dalla relazione e dall'allegato grafico in scala 1:25.000.

ART. 2.

Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis, della L. 183/89, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:25.000 del Progetto di Variante PSFF, limitatamente alle prescrizioni contenute negli articoli 6, comma 2, lett. a) e b); 7, comma 2; 9, commi 3 e 4; 15; 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di cui alle Norme di attuazione del PSFF, nonché le modifiche introdotte alle prescrizioni degli articoli 9, comma 4, e 16, commi 1 e 2 dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con propria deliberazione n. 1/99, per quanto attiene le modifiche alle perimetrazioni assunte con la presente deliberazione.

ART. 3.

Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6 bis, della L. 183/89, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

ART. 4.

Il Comune è incaricato di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed a trasmettere alla Regione Piemonte la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

ART. 5.

Ai sensi dell'art. 18, della più volte richiamata L. 183/89, è data notizia dell'adozione del Progetto di Variante PSFF nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ART. 6.

Il Progetto di Variante PSFF e la relativa documentazione sono depositati presso l'Autorità di bacino, nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli territorialmente interessata e saranno ivi disponibili, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 7.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul Progetto di Variante PSFF potranno essere inoltrate alla Regione Piemonte entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di che trattasi.

ART. 8.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 7, la Regione Piemonte si esprime sulle osservazioni pervenute e formula un parere sul Progetto di Variante PSFF.

ART. 9.

La Regione Piemonte provvederà a dare immediata comunicazione al Comune territorialmente interessato dell'avvenuta adozione del Progetto di Variante PSFF, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi.

Il Presidente
NESI

Il Segretario generale
PASSINO

Allegato alla deliberazione n. 6/2001

PROGETTO DI VARIANTE DEL PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI

Progetto di variante parziale delle fasce fluviali del fiume Sesia

Le fasce fluviali del fiume Sesia sono state delimitate nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998.

In corrispondenza del comune di Ghislarengo (TAV 116 IV) è presente:

1) in destra idrografica un limite di fascia B di progetto compreso tra il ponte stradale e quello ferroviario;
2) in sinistra a monte del ponte stradale un limite di fascia B in parte di progetto e in parte naturale.

In seguito ad un sopralluogo effettuato dalla Segreteria Tecnica di questa Autorità finalizzato ad un supplemento di istruttoria relativo ad una richiesta di parere su di una delimitazione d'alveo, sono stati rilevati degli errori materiali nella delimitazione delle fasce fluviali.

In particolare sono stati riscontrati i seguenti elementi:

1) in sponda destra è presente un rilevato arginale posto a circa 100 m dal limite di progetto definito dal PSFF;
2) in sponda sinistra, nel tratto a monte del ponte stradale, è presente un rilevato arginale del Magistrato per il Po, posto a difesa di insediamenti industriali, mentre il limite di fascia B naturale e di progetto risulta essere coincidente con la sponda incisa del corso d'acqua.

Alla luce di quanto sopra riportato la Sottocommissione Assetto Idrogeologico, nella seduta del 20 giugno 2000, ha espresso parere favorevole alla modifica delle fasce fluviali riportata nella planimetria allegata e consistente nell'attestare i limiti della fascia B in corrispondenza dei rilevati arginali presenti, mantenendo il limite di progetto solo sul tratto in sponda destra in considerazione delle inadeguate caratteristiche strutturali del rilevato esistente.

Allegato:

Planimetria in scala 1:25.000.

Progetto di variante parziale delle fasce fluviali del fiume Sesia
Carpignano Sesia
Sillaveng
Ghislarengo
Fasce fluviali
Delimitazione proposta
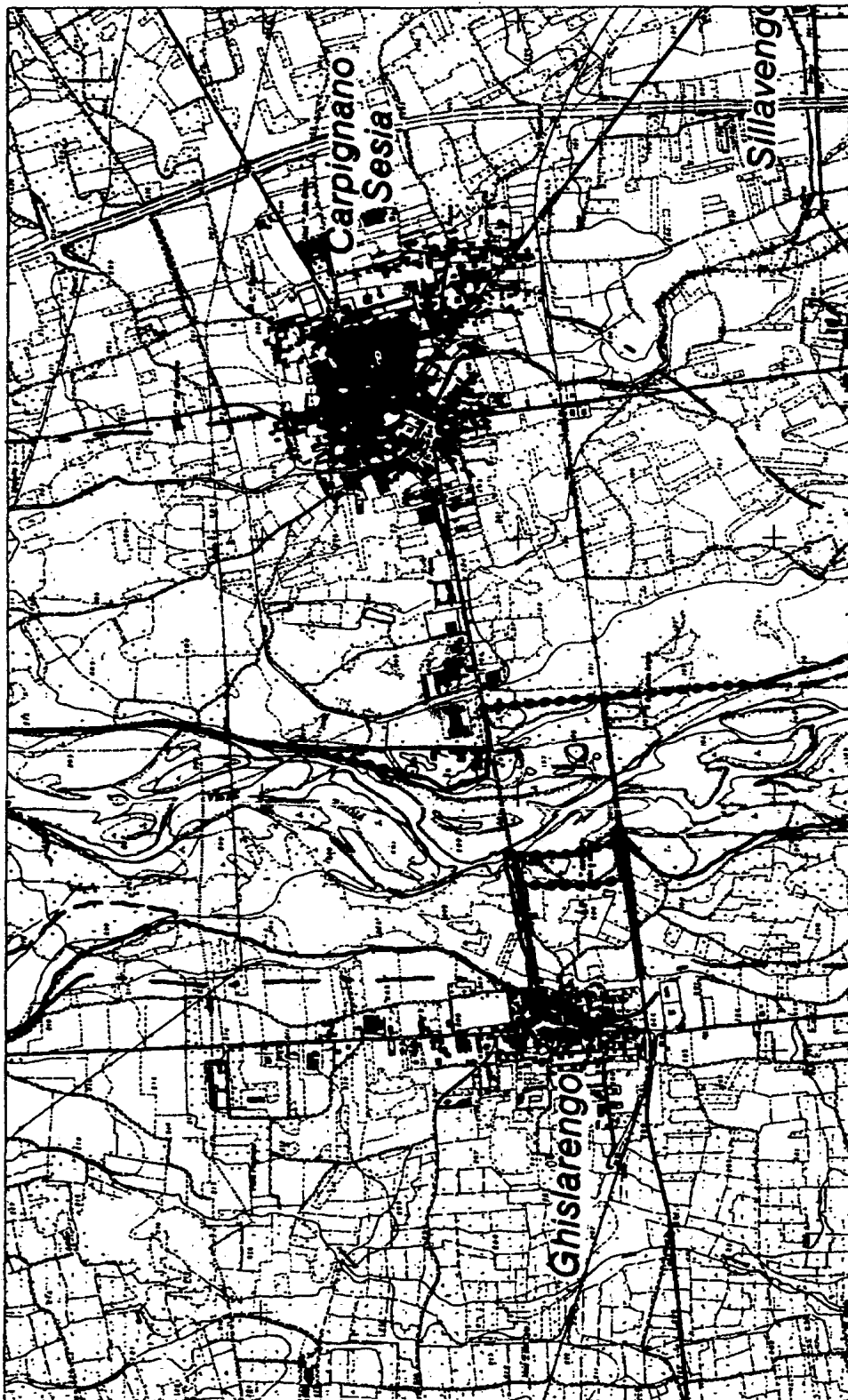
DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

Adozione della variante di Piano stralcio delle fasce fluviali. (Deliberazione n. 7/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali per il Bacino del fiume Po*";
- il Decreto – legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267;
- il D.P.C.M. 29 settembre 1998;

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n. 3/2000 del 16 marzo 2000, con cui questo Comitato ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 183/89, il Progetto di Variante del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali in premessa specificato (di seguito "Progetto di Variante");

PREMESSO CHE:

- l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, al comma 6 ter, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi interrelate, rispetto ai contenuti del piano di bacino, di cui al richiamato art. 17, comma 3, nelle lettere da a) a s), garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato, ai sensi della citata L. 183/89, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) che contiene la definizione dell'assetto progettuale e la delimitazione cartografica delle fasce fluviali relativamente ai corsi d'acqua piemontesi e all'asta del fiume Po;

- con propria deliberazione n. 3/2000 del 16 marzo 2000, questo Comitato ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 183/89, il Progetto di Variante costituito dai seguenti elaborati:
  a) n. 2 tavole grafiche alla scala 1:25.000 di delimitazione delle fasce fluviali (tav. 193 sez. IV e tav. 194 sez. I);
  b) Relazione;
- il Progetto di Variante ha interessato i Comuni di Alba, Barbaresco, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri e Neive lungo l'asta del fiume Tanaro e Sezzadio sul fiume Bormida;
- dell'adozione del Progetto di Variante é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 28 luglio 2000 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) con la precisazione dei tempi, luoghi, modalità, ove chiunque poteva prendere visione della documentazione di piano depositata presso la sede della Regione e della Provincia interessate e disponibile per la consultazione per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- la Regione Piemonte ha provveduto a dare notizia dell'avvenuta adozione, nonché deposito degli atti presso la Direzione Regionale Difesa del Suolo, mediante avviso sul B.U.R. n. 23 del 7 giugno 2000 e a trasmettere gli atti relativi ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione degli stessi ai relativi Albi Pretori;
- la Regione Piemonte, preso atto che in merito alla specifica modifica apportata alla delimitazione delle fasce fluviali sul fiume Bormida in Comune di Sezzadio (tav. 194 - sez. I della documentazione di piano) non sono pervenute osservazioni, ha deliberato, con atto di Giunta Regionale n. 58-2064 del 22.1.2001, parere favorevole al Progetto di Variante del PSFF limitatamente alla citata modifica valutandola compatibile con l'assetto del corso d'acqua definito dal PSFF;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito del parere espresso dalla Regione è stata predisposta la versione definitiva della Variante del PSFF contenente la modifica cartografica sopra menzionata e specificata nella relazione allegata alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
- sussiste la necessità di garantire un'adeguata tutela alle aree della Fascia C interessate dalla presente Variante del PSFF e delimitate con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche allegate a questa delibera, in via transitoria e fino alla avvenuta realizzazione dell'intervento necessario per la messa in sicurezza delle aree medesime;

per quanto visto, premesso e considerato, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po

DELIBERA:

ART. 1.

E' adottata, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della L. 183/89, la Variante del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, interessante il fiume Bormida in Comune di Sezzadio, allegata alla presente deliberazione e costituita dai seguenti elaborati:

a) n. 1 tavola grafica (tav. 194 sez. I), alla scala 1:25.000, di delimitazione delle fasce fluviali;
b) relazione.

ART. 2.

Alle aree della Fascia C interessate dalla presente Variante del PSFF e delimitate con segno grafico indicato come "*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*" nelle tavole grafiche allegate a questa delibera, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con DPCM 29 settembre 1998, sino alla realizzazione dell'intervento necessario per la messa in sicurezza delle aree medesime.

ART. 3.

Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro 30 giorni dall'approvazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dando notizia dell'avvenuta adozione della Variante del PSFF sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ART. 4.

Copia della presente deliberazione completa degli elaborati di cui all'art. 1, è depositata, ai fini della consultazione presso il Ministero dei lavori Pubblici (Direzione Generale Difesa del Suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'Ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e la Regione Piemonte.
Quest'ultima provvederà alla trasmissione della stessa, entro 15 giorni dalla avvenuto deposito, al Sindaco del Comune di Sezzadio il quale, a sua volta entro 15 giorni, provvederà a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio.

Il Presidente
NESI

Il Segretario generale
PASSINO

Allegato alla deliberazione n. 7/2001

VARIANTE DEL PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI

Variante parziale delle fasce fluviali del fiume Bormida

RELAZIONE

Le fasce fluviali del fiume Bormida sono state delimitate nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998.

In corrispondenza del comune di Sezzadio (TAV 194 .1) è presente in destra idrografica un limite di fascia B naturale che sottende un'ampia area golenale chiusa in modo discontinuo. da un rilevato arginale golenale sul quale è collocato il limite della fascia A di deflusso della piena.

In data 25.07'.99 la Regione Piemonte ha trasmesso a questa Autorità di bacino copia della deliberazione del Comune di Sezzadio che nell'ambito dell'adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano PSFF ha richiesto la possibilità di mantenere un'area destinata ad attività produttive all'interno della fascia B.

In particolare la richiesta si configura come una modifica della fascia B che consenta, prevedendo un limite di progetto, la ricollocazione di un'attività produttiva ad oggi collocata all'interno della fascia A.

La Sottocommissione Assetto Idrogeologico nella seduta del 4 novembre 1999, rilevato come la realizzazione dell'intervento di contenimento dei livelli idrici esclude una limitata area di frangia dalla fascia di laminazione delle piene, ha ritenuto che la realizzazione di tali interventi sia compatibile con l'assetto del corso d'acqua definito nel Piano PSFF e che il mantenimento della previsione urbanistica in tale area sia subordinato all'approvazione di una locale modifica del Piano stesso con l'inserimento di un limite di progetto della fascia B.

Alla luce di quanto sopra riportato e preso atto della proposta della Regione Piemonte di delimitazione del limite di progetto della fascia B trasmessa con nota del 31.01.2000, si propone la modifica delle fasce fluviali riportata nella planimetria allegata.

(Omissis)

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2001.

Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione. (Deliberazione n. 15/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183 recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 4 agosto 1989, n.283, recante "*Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti*";
- il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante "*Disposizioni sulla tutela dalle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*" e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n12/96 del 15 aprile 1996, con cui questo Comitato ha approvato la "*Direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici nel bacino del fiume Po*";
- la propria deliberazione n.24/98 del 14 ottobre 1998, con la quale questo Comitato ha approvato il "*Piano delle direttive e degli interventi urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque interne e del mare Adriatico*";

PREMESSO CHE:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, individua nel Piano di bacino lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato;

- l'art.17, della legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - al comma 6 ter, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- l'art. 2-bis della legge 4 agosto 1989, n. 283, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico di nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti, dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico approvino uno schema previsionale e programmatico riguardante gli interventi più urgenti;
- la tutela della qualità delle acque del bacino del fiume Po rappresenta un obiettivo strategico di Piano e che il recupero qualitativo delle acque del bacino padano è fondamentale anche per l'influenza determinante degli apporti padani sulla fascia costiera del Mare Adriatico, ove l'insorgenza dei fenomeni di eutrofizzazione provoca danni alla pesca e al turismo, condizionando fortemente i livelli qualitativi delle acque costiere;
- con propria deliberazione n. 12/96, in data 15 aprile 1996, ha approvato la "Direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici nel bacino del Po", essendo dimostrato che l'inquinamento da fonti diffuse modifica la qualità delle acque superficiali, oltre che sotterranee del bacino, contribuendo all'insorgenza del fenomeno eutrofico anzidetto;
- data la rilevanza del fenomeno dell'eutrofizzazione, il discreto stato delle conoscenze disponibili e le azioni già intraprese in merito allo stesso, l'Autorità di bacino ha proceduto alla redazione del "Piano delle direttive e degli interventi urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque interne e del Mare Adriatico";
- con propria deliberazione n. 24, del 14 ottobre 1998, ha approvato il citato documento, che fornisce il quadro conoscitivo di riferimento a partire dal quale viene caratterizzato il fenomeno eutrofico nel bacino, delimitate le aree maggiormente interessate e indicate le principali strategie d'intervento, e ha dato mandato all'Autorità di bacino, con il supporto di una Commissione tecnica, di provvedere alla realizzazione di un piano stralcio di settore sulla base di tale documento;
- con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive disposizioni correttive e integrative, è stato introdotto un nuovo strumento di pianificazione – il Piano di tutela delle acque – attraverso il quale sono programmate, per ogni bacino idrografico, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- l'art. 44 del citato decreto legislativo, in particolare, dispone che le Autorità di bacino, sentite le Province e le Autorità d'ambito, entro il 31 dicembre 2001 devono definire gli obiettivi e le priorità di intervento a scala di bacino in funzione dei quali le Regioni elaborano e adottano il Piano di tutela;

- in questo contesto, il Piano di bacino si pone come piano integrato direttore contenente i criteri generali e gli elementi di indirizzo per la tutela quali – quantitativa delle risorse idriche a scala di bacino, assicurando il coordinamento con la pianificazione regionale nonché uniformità di azione nell'ambito del Piano di tutela;
- l'Autorità di bacino, pertanto, attraverso il Piano di bacino svolge una funzione di coordinamento e di garanzia reciproca tra le Regioni del bacino e la Provincia Autonoma di Trento, per rispondere alla necessità di un raccordo strategico e di una sintesi trasversale tra i diversi comparti coinvolti, le problematiche e l'eterogeneità del territorio, assicurando il coordinamento della pianificazione regionale nonché uniformità di azione nell'ambito dei Piani di tutela;
- nella seduta del 26 ottobre 1999, questo Comitato ha avanzato una richiesta di chiarimenti circa i contenuti e i limiti di un piano stralcio di settore finalizzato al controllo dell'eutrofizzazione, in relazione ai citati Piani di tutela regionali;
- in risposta a tale richiesta, la Commissione istituita per l'elaborazione del progetto di piano stralcio, nella seduta del 16 marzo 2000 ha dichiarato, tra l'altro, che l'impostazione del progetto consentirà di conseguire, a scala di bacino, l'unitarietà dell'azione di governo e delle scelte di programmazione di interesse di più Regioni, in merito al controllo dell'eutrofizzazione, e di lasciare all'autonoma determinazione delle stesse le scelte delle azioni di specifico interesse per il territorio e le materie di propria competenza, pur nel rispetto delle condizioni fondamentali definite dagli obiettivi generali a scala di bacino;
- questo Comitato ha accolto positivamente i chiarimenti formulati dalla Commissione condividendo impostazione generale e contenuti del Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione;

VISTO:

- il "Progetto di Piano stralcio per controllo dell'eutrofizzazione" (PsE), predisposto dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino di concerto con la Segreteria tecnica e con il supporto della Commissione tecnica, costituito dai seguenti elaborati:

  I. Relazione generale e relativo allegato:
  Allegato 1 – Quadro conoscitivo di riferimento;

  II. Norme di attuazione e relativi allegati:
  Allegato 1
  Parte A. Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per le sezioni strategiche dell'asta del fiume Po;
  Parte B: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per i Grandi laghi prealpini;
  Allegato 2 – Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, di cui agli artt. 18 e 19 del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche;
  Allegato 3 – Tabelle per il calcolo dell'azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate;

III. Fabbisogno finanziario;

IV Linee guida di intervento;

CONSIDERATO CHE:

- il PsE, ai sensi dell'art.17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha valore di Piano stralcio del Piano di bacino del Po;
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 6 ter, il PsE garantisce la considerazione sistemica del territorio e dispone le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- il PsE è redatto secondo le finalità e i contenuti di settore definiti dagli artt. 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive disposizioni correttive e integrative;
- rispetto alle finalità generali, il PsE definisce gli obiettivi a scala di bacino e le priorità di intervento riferiti specificatamente al controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del Mare Adriatico, e che le Regioni, per le stesse finalità recepiscono tali obiettivi e priorità nell'ambito dei Piani di Tutela;
- alle finalità del presente Piano provvede, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dall'art.5, comma 3, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 11 novembre 1999, n. 463;
- l'ambito territoriale di riferimento è costituito dal bacino idrografico del fiume Po, così come definito dal D.P.R. 1 giugno 1998 "Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Po", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 244, del 19 ottobre 1998;
- le prescrizioni del PsE saranno inserite nel quadro conoscitivo organizzato del sistema fisico e delle utilizzazioni previste negli strumenti urbanistici comunali e dei vincoli posti dalle norme speciali relative agli usi del territorio;

per quanto visto, richiamato, premesso e considerato

DELIBERA:

ART. 1.

E' adottato l'allegato "Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione" costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e relativo allegato:
  Allegato 1 - Quadro conoscitivo di riferimento;

- Norme di attuazione e relativi allegati:
  Allegato 1
  Parte A: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per le sezioni strategiche dell'asta del fiume Po;
  Parte B: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per i Grandi laghi prealpini;

Allegato 2 - Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, di cui agli artt. 18 e 19 del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche;

Allegato 3 – Tabelle per il calcolo dell'azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate;

- Fabbisogno finanziario;

- Linee guida di intervento.

ART. 2.

Ove le Regioni, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive disposizioni correttive e integrative, prima dell'approvazione finale del PsE, abbiano a modificare le aree sensibili designate all'art. 18, comma 2, del citato decreto o le porzioni dei bacini ad esse drenanti, che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, e le zone vulnerabili designate all'Allegato 7, parte AIII, dello stesso decreto, costituenti aree d'intervento di Piano, dette ridefinizioni saranno recepite dal PsE a integrazione o sostituzione delle attuali. A tale scopo, le Regioni dovranno comunicare all'Autorità di bacino , prima dell'approvazione delle modifiche, le nuove delimitazioni, accompagnate da una relazione illustrativa, per la valutazione di compatibilità e coerenza con le disposizioni di Piano. L'Autorità di bacino esprimerà parere vincolante entro 30 giorni dalla comunicazione e, successivamente, le Regioni provvederanno all'approvazione.

ART. 3.

Dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del PsE e in attesa della sua approvazione finale, è fatto divieto alle amministrazioni competenti di rilasciare concessioni per la costruzione di contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici che siano in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 13, comma 7, delle Norme di attuazione del PsE.

ART. 4.

Ai sensi dell'art. 18 della più volte richiamata legge n. 183/1989, è data notizia dell'adozione del Progetto di Piano nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

ART. 5.

Il Progetto di Piano e la relativa documentazione sono depositati presso l'Autorità di bacino, nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate e sono ivi disponibili, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 6.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul Progetto di Piano potranno essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di che trattasi.

ART. 7.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'articolo precedente, le Regioni interessate si esprimono sulle osservazioni pervenute e formulano un parere sul Progetto di Piano.

Il Presidente
CALZOLAIO

Il Segretario generale
PASSINO

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (PsE)

(Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter)

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.15 in data 31.01.2001

Norme di attuazione
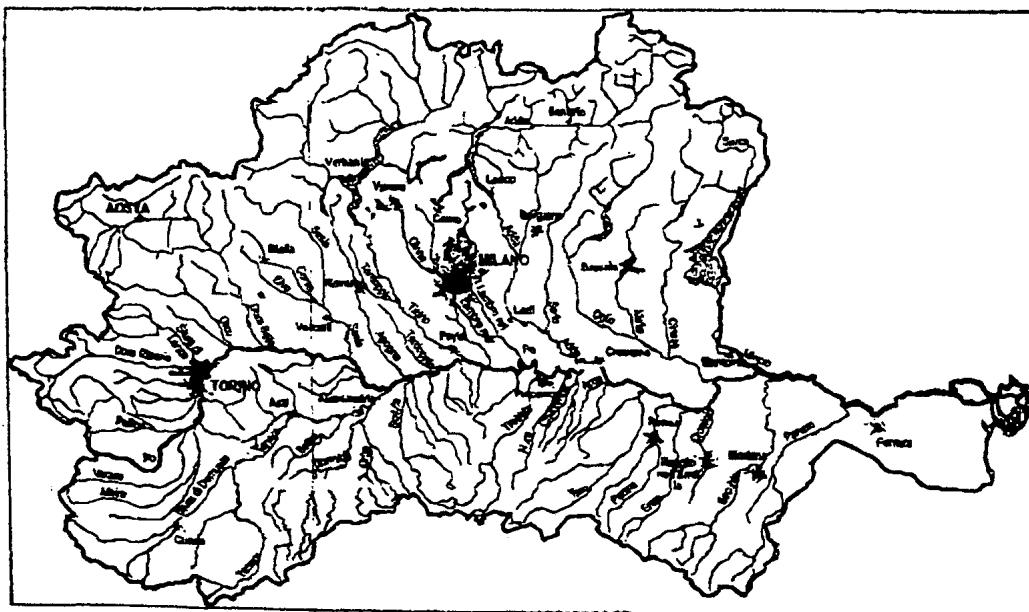
Titolo I - Natura, contenuti ed effetti del Piano

Art. 1. Finalità e contenuti

1. Il Piano stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (di seguito denominato anche PsE o Piano) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono fissati gli obiettivi su scala di bacino e individuati gli strumenti di attuazione e le priorità d'intervento finalizzati al controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del mare Adriatico, per l'ambito territoriale individuato al successivo art. 3.

2. Il Piano è redatto con riferimento alle finalità e ai contenuti di settore definiti agli artt. 3 e 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183, nonché alle disposizioni di cui al D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Piano è adottato e approvato ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po, ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge ora richiamata.

4. Ai fini del controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del mare Adriatico, il Piano opera attraverso:

   a. la definizione delle concentrazioni massime ammissibili di fosforo in sezioni strategiche lungo l'asta del fiume Po e nei Grandi laghi prealpini;

   b. la definizione, con apposita direttiva, dei criteri per la determinazione dei carichi massimi ammissibili di fosforo e la determinazione degli stessi in sezioni strategiche lungo l'asta del fiume Po;

   c. l'indicazione delle linee di intervento per il comparto civile e industriale, per il comparto agro-zootecnico e per il reticolo drenante;

   d. la prima indicazione delle aree d'intervento per il comparto civile e industriale, per il comparto agro – zootecnico e per il reticolo drenante e la definizione dei criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. lgs 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Piano è attuato attraverso Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

6. Lo stato di attuazione del Piano è controllato e verificato, di concerto con gli Enti interessati, attraverso le attività di monitoraggio di cui al successivo Titolo VIII.

Art. 2. Elaborati del Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione generale e relativo allegato:

- Allegato 1 - Quadro conoscitivo di riferimento;

Norme di attuazione e relativi allegati:

- Allegato 1:
  - Parte A: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per le sezioni strategiche dell'asta del fiume Po;
  - Parte B: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per i Grandi laghi prealpini
- Allegato 2 - Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Allegato 3 – Tabelle per il calcolo dell'azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate;

Fabbisogno finanziario;

Linee guida di intervento.

Art. 3. Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dal bacino idrografico del fiume Po, così come definito dal D.P.R. 1 giugno 1998 "Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Po", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 244, del 19 ottobre 1998.

Art. 4. Effetti del Piano

1. Il Piano costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le Regioni che, ai fini del controllo della trofia, operano in conformità agli

obiettivi a scala di bacino e alle priorità definiti dal Piano stesso, attuandone le disposizioni a livello regionale.

2. Agli effetti dell'art.17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n.183, sono dichiarate di carattere vincolante, a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano, per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui all'art.10, comma 3.

3. Le prescrizioni di cui all'art.11, all'art. 12, commi 3 e 4, all'art. 13, commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono recepite entro novanta giorni dalla data di approvazione del presente Piano dalle Regioni che, ove necessario, emanano le disposizioni concernenti la loro attuazione. Decorso tale termine, tali prescrizioni sono dichiarate di carattere vincolante.

4. Con riferimento alle finalità del presente Piano e agli effetti dell'art. 44, comma 2, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli obiettivi su scala di bacino cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque, ai fini del controllo della trofia, sono definiti dalle disposizioni di cui al successivo art.5 e le relative priorità di intervento sono definite dalle disposizioni di cui all'art.6. Il recepimento delle suddette disposizioni nei Piani di Tutela costituisce criterio per l'espressione del parere vincolante di cui all'art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo.

5. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale devono essere coordinati e redatti in conformità con il presente Piano. Di conseguenza, le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 17, comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 alle prescrizioni del presente Piano, fatti salvi gli atti abrogati da disposizioni di legge successive.

6. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti norme, contenute nella legislazione vigente in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di risanamento delle acque, di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela della risorsa idrica e del territorio, ivi compresi i Piani paesistici.

7 Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma 2, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano, ove del caso, disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. A mente dell'art. 17, comma 6, della Legge 18 maggio 1989, n.183, gli enti territorialmente interessati dal Piano, decorso tale termine, sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano.

8. In tutti i casi in cui gli interventi previsti dal Piano riguardino beni o aree tutelati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno

1939, n. 1497 e loro successive modifiche ed integrazioni, o interferiscano con i medesimi, essi saranno soggetti alle procedure di autorizzazione previste dalle leggi stesse.

9. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate periodicamente, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo Titolo VIII.

10 Alle finalità del presente Piano provvede, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dall'art.5, comma 3, del D.P.R. 22 marzo 1974, n° 381, come sostituito dall'art.2 del D.lgs. 11 novembre 1999, n° 463.

Titolo II - Norme generali

Art. 5. Obiettivi a scala di bacino

1. Salvo le verifiche di cui al successivo comma 11, ai fini del controllo della trofia delle acque interne e del Mare Adriatico, sono definite le concentrazioni massime ammissibili, espresse come concentrazioni medie annue, intermedie e finali di fosforo totale per le sezioni strategiche lungo l'asta del Po e per i Grandi laghi prealpini, tenuto conto, per quanto concerne il lago Maggiore, di quanto stabilito dalla Commissione Italo-Svizzera.

2. Il raggiungimento delle concentrazioni di cui al comma 1 costituisce obiettivo di Piano da conseguire entro i tempi previsti nell'ambito della pianificazione regionale e, comunque, non oltre i tempi previsti dall'art.5, comma 7 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il raggiungimento degli obiettivi di Piano deve essere assicurato attraverso una riduzione graduale dei valori di concentrazione, in funzione delle attuali condizioni del corpo idrico e dei traguardi temporali previsti.

4. Le concentrazioni intermedie e finali di fosforo totale per le sezioni strategiche lungo l'asta Po e per i Grandi laghi prealpini, di cui al precedente comma 1, sono definite rispettivamente nell'Allegato 1, parte A e parte B alle presenti Norme.

5. Le sezioni strategiche lungo l'asta del fiume Po di cui al precedente comma 1 sono:

   - Isola S. Antonio;
   - Piacenza;
   - Boretto;
   - Pontelagoscuro.

6. I Grandi laghi prealpini di cui al precedente comma 1 sono:
   - Maggiore
   - Como
   - Iseo
   - Idro
   - Garda

7. L'obiettivo di cui al precedente comma 2 è perseguito attraverso la determinazione dei carichi massimi ammissibili di fosforo nei corpi idrici.

8. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, i criteri per la determinazione dei carichi massimi ammissibili di fosforo di cui al comma precedente.

9. In seguito alla fase conoscitiva iniziale del monitoraggio dello stato di qualità delle acque superficiali, di cui all'Allegato 1, capitolo 3, del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base della direttiva, di cui al precedente comma 8, l'Autorità di bacino definisce i carichi massimi ammissibili di fosforo per le sezioni strategiche dell'asta del Po, di cui al precedente comma 5, e le Regioni definiscono gli stessi per i Grandi laghi prealpini, di cui al precedente comma 6, e per i corpi idrici sovraregionali, intendendo per corpi idrici sovraregionali quelli il cui bacino imbrifero interessa più regioni.

10. Le Regioni provvedono a recepire, nell'ambito dei propri Piani di tutela, i carichi massimi ammissibili di fosforo di cui al precedente comma 9 e, sulla base di tali valori, individuano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento dell'obiettivo di cui al precedente comma 2, assicurando in ogni caso l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado dei corpi idrici.

11. L'Autorità di bacino procede, di concerto con le Regioni, alla verifica del grado e dei tempi di perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo nonché all'eventuale revisione degli obiettivi stessi e dei carichi massimi ammissibili, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo Titolo VIII e almeno ai traguardi temporali di cui al precedente comma 2.

Art. 6. Linee d'intervento

1. Il presente Piano individua, in funzione degli obiettivi di cui all'art. 5 e degli effetti sul controllo della trofia delle acque interne e del mare Adriatico raggiungibili a scala di bacino, le linee di intervento per i seguenti settori:

   a. i comparti civile e industriale e agro-zootecnico, in quanto principali sorgenti di generazione di nutrienti;

b. il reticolo drenante naturale ed artificiale di pianura, inteso come sistema costituito dal complesso di corsi d'acqua naturali e di canalizzazioni di irrigazione e di drenaggio del territorio, attraverso il quale viene trasportato e diffuso gran parte del carico inquinante.

2. Per il comparto civile e industriale il Piano:

a. definisce le misure relative al collettamento e alla depurazione delle acque reflue urbane;

b. effettua una prima indicazione delle aree di intervento e definisce i criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili di cui all'art. 18 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il comparto agro–zootecnico il presente Piano:

a. definisce le misure relative agli allevamenti e alla gestione degli effluenti zootecnici, alla conduzione dei suoli e alle pratiche agronomiche e alla gestione delle acque reflue delle aziende agricole e agro-alimentari;

b. effettua una prima indicazione delle aree di intervento e definisce i criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle zone vulnerabili di cui all'art.19 del D.lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per il reticolo drenante il Piano:

a. definisce le misure volte alla riduzione dei carichi di nutrienti veicolati;

b. effettua una prima indicazione delle aree di intervento.

5. L'Autorità di bacino promuove, d'intesa con le Regioni, nell'ambito delle attività di studio e sperimentazione per il Piano di bacino, gli approfondimenti e gli aggiornamenti delle indagini e delle valutazioni relative alle condizioni di criticità nelle aree d'intervento per i comparti civile e industriale e agro-zootecnico e per il reticolo drenante, in riferimento all'apporto di nutrienti e al loro trasporto.

6. Le "Linee guida di intervento" costituiscono documento di indirizzo per la predisposizione dei Documenti Regionali di Previsione degli Interventi (DoRPI) di cui al successivo art.19, in attuazione delle misure di cui ai successivi Titoli IV, V e VI.

Titolo III - Aree di intervento

Art. 7. Aree di intervento relative al comparto civile e industriale

1. Per le finalità del presente Piano sono considerate aree d'intervento:

a. le aree a medio ed elevato carico specifico individuate, in prima approssimazione, nella Relazione Generale, Figure 3.9 e 3.10, costituente parte integrante del presente Piano;

b. le porzioni dei bacini drenanti alle aree sensibili designate all'art. 18, comma 2, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che contribuiscono all'inquinamento di tali aree;

c. le aree a scala locale individuate dalle Regioni, in accordo con l'Autorità di bacino, nell'ambito dei Documenti Regionali di Previsione degli interventi (DoRPI) di cui al successivo art.19, ad integrazione delle aree di cui alla precedente lettera a.

2. Le aree d'intervento di cui al comma 1, lettera b. sono definite, da parte delle Regioni, per il territorio di propria competenza, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2, parte A, alle presenti Norme.

3. Le aree d'intervento per il comparto civile e industriale sono soggette a periodica revisione da parte delle Regioni, sentita l'Autorità di bacino, almeno ogni quattro anni, sulla base dell'approfondimento della conoscenza del territorio.

Art. 8. Aree di intervento relative al comparto agro-zootecnico

1. Per le finalità del presente Piano sono considerate aree d'intervento:

a. le aree a medio ed elevato carico specifico individuate, in prima approssimazione, nella Relazione Generale, Figure 3.11, 3.12, 3.13, costituente parte integrante del presente Piano;

b. le zone vulnerabili designate all'Allegato 7, parte AIII, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

c. le aree a scala locale individuate dalle Regioni, in accordo con l'Autorità di bacino, nell'ambito dei Documenti Regionali di Previsione degli Interventi (DoRPI) di cui al successivo art.19, ad integrazione delle aree di cui alla precedente lettera a.

d. i territori compresi nella Fascia A e nella Fascia B, così come delimitate nelle Tavole grafiche del Piano stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, e del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione 11 maggio 1999, n.1, di seguito denominati rispettivamente P.s.F.F. e P.A.I.

2. Le aree d'intervento di cui al comma 1, lettera b sono ridefinite, da parte delle Regioni, per il territorio di propria competenza, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2, parte B alle presenti Norme.

3. Le aree d'intervento per il comparto agro–zootecnico sono soggette a periodica revisione da parte delle Regioni, sentita l'Autorità di bacino, almeno ogni quattro anni, sulla base dell'approfondimento della conoscenza del territorio, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettera d, per le quali si rimanda a quanto previsto nell'ambito del P.s.F.F. e del P.A.I.

Art. 9. Aree di intervento relative al reticolo drenante

1. Per le finalità del presente Piano, sono considerati prioritari gli interventi sul reticolo drenante ricadente nelle aree di cui ai precedenti artt.7 e 8.

Titolo IV - Linee di intervento nel comparto civile e industriale

Art. 10. Prelievi idrici, collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue urbane

1. Costituisce finalità del presente Piano l'individuazione di misure relative al collettamento e alla depurazione delle acque reflue urbane atte a contenere l'apporto di nutrienti ai corpi idrici recettori.

2. Negli strumenti di pianificazione di settore regionali, la disciplina dei prelievi idrici e le previsioni di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, di cui alla L. 5 gennaio 1994, n.36, devono tenere conto delle seguenti indicazioni prioritarie:

   a. perseguire il riequilibrio dei prelievi idrici in relazione al regime dei deflussi, nonché alla destinazione d'uso dei corpi idrici interessati;

   b. favorire il riutilizzo delle acque reflue;

   c. commisurare la realizzazione di trattamenti di rimozione dei nutrienti all'effettiva necessità di abbattimento del fosforo e/o dell'azoto, attraverso un'analisi costi-efficacia ambientale e in funzione delle prescrizioni dettate dal D.lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le misure prioritarie, da attuare nelle aree d'intervento per il comparto civile-industriale, ai fini di cui al precedente comma 2, sono individuate in:

   a. completare e adeguare le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in conformità alle disposizioni di cui al

D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

b. assicurare l'adeguamento delle reti fognarie in conformità alle disposizioni di cui all'art.5 della L. 5 gennaio 1994, n.36;

c. regolare i deflussi, accertando il carico derivante dagli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie, prevedendo, ove necessario, la separazione delle reti fognarie e/o l'adozione di trattamenti, anche parziali, delle acque sfiorate;

d. assicurare, in conformità alle finalità del Piano, la rimozione dei nutrienti attraverso un adeguato trattamento, rivolto prioritariamente *alla sola defosfatazione, nelle aree d'intervento di cui al precedente* art.7, comma 1, lettere a. e c.

4. Le Regioni, in accordo con l'Autorità di bacino, sulla base dei carichi massimi ammissibili di fosforo di cui all'art.5, comma 9, provvedono a definire, nelle aree di cui al precedente art.7, comma 1, lettere a. e c., il trattamento adeguato, ai fini della riduzione dei nutrienti.

5. Le Autorità d'ambito, nella predisposizione dei programmi d'investimento di cui all'articolo 11 della L. 5 gennaio 1994, n.36, individuano gli interventi necessari per adeguare le reti fognarie e gli impianti di depurazione alle presenti Norme, tenendo in debita considerazione anche gli aspetti connessi alla gestione ottimale del complesso delle infrastrutture e degli impianti gravitanti nelle aree d'intervento.

Titolo V - Linee di intervento nel comparto agro-zootecnico

Art. 11. Applicazione di effluenti di allevamento in aree adibite ad uso agricolo

1. Costituiscono finalità del presente Piano l'individuazione e la promozione di misure atte ad ottimizzare il rapporto azoto prodotto dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici.

2. Il carico massimo di effluenti zootecnici applicabile alle aree adibite ad uso agricolo, in termini di azoto totale per ettaro e per anno, è di 340 kg, compreso quello depositato dagli animali stessi, quando tenuti al pascolo, e gli eventuali fertilizzanti organici. Tale valore deve essere inteso come valore medio aziendale, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione in campo, e calcolato, in via provvisoria, utilizzando la Tabella 1 e la Tabella 2, di cui all'Allegato 3 alle presenti Norme, sulla base della consistenza dell'allevamento, definita come numero di capi mediamente presenti e, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art.38 del

D.lgs.11 maggio 1999, n.152. e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando le tabelle presenti nel decreto stesso.

3. Nelle zone vulnerabili di cui all'art.8 comma 1, lettera b, nonché in quelle ridefinite ai sensi dello stesso art. 8, comma 2, i relativi programmi regionali d'azione prevedono misure affinché il carico massimo di effluenti zootecnici applicabile alle aree adibite ad uso agricolo, in termini di azoto totale per ettaro e per anno, non superi un apporto pari a 170 kg, compreso quello depositato dagli animali stessi, quando tenuti al pascolo, e gli eventuali fertilizzanti organici. Tale valore è stimato come specificato al precedente comma 2. Sono fatte salve le deroghe di cui al punto 3, Parte A IV dell'Allegato 7 del D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano, altresì, nei territori compresi nella Fascia A, fermo restando quanto definito al successivo art.13, comma 5, e nella Fascia B, così come delimitate nelle Tavole grafiche del P.s.FF. e P.A.I.

5. Qualora sussistano particolari esigenze colturali, e nel caso di doppia coltura ad elevato assorbimento di azoto, i suddetti limiti per le zone vulnerabili e per i territori compresi nella Fascia A e nella Fascia B, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I., potranno essere superati, fatto salvo il limite massimo previsto al comma 2 del presente articolo, purché sia dimostrata, attraverso un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), la corretta utilizzazione dei reflui zootecnici.

6. Resta ferma la facoltà, da parte delle Regioni, di definire limiti più restrittivi di quelli di cui ai commi precedenti.

Art. 12. Allevamenti zootecnici

1. Costituisce finalità del presente Piano l'adozione di misure atte a ridurre la quantità di effluenti zootecnici prodotti e a migliorarne le caratteristiche agronomiche.

2. Le misure prioritarie, da attuare nelle aree di intervento per il comparto agro–zootecnico, ai fini di cui al comma precedente, sono individuate in:

   a. adozione di sistemi di stabulazione finalizzati a migliorare la gestione degli effluenti zootecnici attraverso la modifica delle loro caratteristiche quali-quantitative;

   b. adozione di tecnologie finalizzate a ridurre il consumo idrico nell'allevamento e i volumi degli effluenti prodotti;

   c. adozione di misure atte ad allontanare le acque meteoriche dall'allevamento, al fine di ridurre i volumi di effluenti prodotti;

   d. adozione di programmi di sperimentazione.

3. Nelle zone vulnerabili di cui all'art.8 comma 1, lettera b nonché in quelle ridefinite ai sensi dello stesso art. 8, comma 2 e nei territori della Fascia A e della Fascia B, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I., al fine di minimizzare l'impatto ambientale degli insediamenti zootecnici, si applicano le disposizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. A seguito di una prima verifica dell'applicabilità delle prescrizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ai territori indicati, nonché degli effetti ottenuti, l'Autorità di bacino, di concerto con le Regioni, può emanare apposita direttiva contenente prescrizioni aggiuntive a quanto già definito dal citato art.19 nonché dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 372.

Art. 13. Effluenti zootecnici

1. Costituisce finalità del presente Piano la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, nonché l'individuazione e la promozione di misure atte alla ottimizzazione dei sistemi di stoccaggio e trattamento degli stessi.

2. Le misure prioritarie, da attuare nelle aree d'intervento per il comparto agro–zootecnico, ai fini di cui al comma precedente, sono individuate in:

   a. adozione di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;

   b. adozione di sistemi di separazione solido-liquido ed eventuale trattamento degli effluenti zootecnici, finalizzato a migliorarne l'utilizzo agronomico;

   c. realizzazione di impianti di compostaggio;

   d. riequilibrio del rapporto tra capi allevati e superficie aziendale destinata allo spandimento dei reflui zootecnici;

   e. potenziamento dei servizi tecnici regionali di assistenza tecnica e controllo finalizzati alla corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e realizzazione di programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione alle imprese agricole;

   f. adozione di programmi di sperimentazione.

3. Nelle zone vulnerabili di cui all'art.8, comma 1, lettera b, nonché in quelle ridefinite ai sensi dell'art.8, comma 2, nei territori della Fascia A e della Fascia B, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I., è obbligatoria la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per gli allevamenti con potenzialità uguale o superiore a 6000 kg di azoto al campo per anno, calcolati, in via provvisoria, sulla base della Tabella 1 e della Tabella 2 di cui all'Allegato 3, fatte salve le disposizioni più restrittive previste dalle normative regionali vigenti, e, successivamente all'emanazione del

decreto di cui all'art.38 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando le tabelle presenti nel decreto stesso.

4. Il PUA, redatto sulla base delle disposizioni e adottato secondo le tempistiche definite dalle Regioni, deve consentire la valutazione delle modalità di utilizzo dei reflui sulla base della quantità di elementi fertilizzanti di diversa provenienza apportati alle singole colture, calcolati in base ai fabbisogni delle colture stesse, alla disponibilità di elementi nutritivi presenti nel terreno e alle modalità ed epoche di distribuzione.

5. Nelle more di analoghe disposizioni regionali, da emanare ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e fatto salvo quanto previsto ai punti m. ed n. del presente comma, l'applicazione dei liquami è vietata:

a. su terreni con pendenza superiore al 15%, privi di sistemazione idraulico-agraria, salvo deroghe dell'autorità competente al controllo, accompagnate da prescrizioni specifiche volte ad evitare il ruscellamento; nel caso in cui vengano utilizzate tecniche di fertirrigazione di pascoli e prati-pascoli di alpeggio, attraverso un deflusso superficiale controllato, è possibile utilizzare i liquami su terreni con pendenze superiore al 15%;

b. su terreni gelati;

c. in prossimità dei corsi d'acqua naturali e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio, a distanze definite dalla disciplina regionale e misurate a partire dalle sponde o dal piede degli argini;

d. nei terreni in dissesto;

e. nei terreni di golena aperta, ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

f. nelle aree carsiche;

g. in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami non vengano immediatamente interrati;

h. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

i. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

j. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

l. su colture foraggere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

m. nei territori compresi nella Fascia A, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I.,

n. nel periodo 15/12 – 28/2, fatta salva la possibilità dell'autorità competente di modificare, di volta in volta, i suddetti termini in relazione alle effettive condizioni meteorologiche, anche per zone limitate.

6. Nelle more di analoghe disposizioni regionali, da emanare ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione dei letami è vietata:

a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato;

b. nei suoli boschivi;

c. nelle aree di cava, salvo che ai fini del ripristino della copertura vegetale e successivamente ad esso;

d. su terreni situati a distanza inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio, misurati a partire dalle sponde o dal piede degli argini, ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti giustificati da particolari condizioni locali;

e. in prossimità delle coste dei laghi e del mare, a distanze definite dalla disciplina regionale;

f. sui terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto.

7 Nei territori della Fascia A, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I., è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici ed è incentivata la loro delocalizzazione dagli stessi territori.

8. Al fine di prevenire possibili perdite dai contenitori di stoccaggio, deve essere prevista la periodica verifica di efficienza degli stessi secondo modalità e tempi definiti dalle Regioni.

Art. 14. Conduzione dei suoli e pratiche agronomiche

1. Costituisce finalità del presente Piano la promozione di Programmi d'intervento volti a favorire, ai sensi dell'art.19, comma 9 del D.Lgs.11maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione diffusa del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al DM 19 aprile 1999, n. 86 e di ulteriori prescrizioni di carattere tecnico previste dalle Regioni, al fine di ridurre il dilavamento di nutrienti.

2. Le misure prioritarie, da attuare nelle aree d'intervento per il comparto agro–zootecnico, ai fini di cui al comma precedente, sono individuate in:

a. adozione di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;

b. adozione di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi, contenendo le perdite di azoto in atmosfera;

c. potenziamento dei servizi tecnici regionali e realizzazione di programmi di assistenza tecnica e controllo, per la corretta conduzione dei suoli e le pratiche agronomiche;

d. adozione di programmi di sperimentazione.

Art. 15. Gestione delle acque reflue delle aziende agricole e agro-alimentari

1. Costituisce finalità del presente Piano la corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue delle aziende agricole, di cui all'art. 28, comma 7 c) del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e di altre piccole aziende agro-alimentari ad esse assimilate in base ai criteri di cui all'art. 38, comma 2 dello stesso decreto, attraverso la promozione di interventi, da attuare nelle aree d'intervento per il comparto agro - zootecnico, finalizzati a:

a. ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;

b. favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;

c. adottare programmi di sperimentazione.

2. Le linee guida d'intervento relative alle linee d'intervento di cui al presente articolo saranno definite dalle Regioni, in accordo con l'Autorità di bacino, in base ai criteri fissati dal decreto attuativo dell'art.38 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo VI - Linee di intervento sul reticolo drenante

Art. 16. Razionalizzazione del reticolo drenante

1. Costituisce finalità del presente Piano la promozione di misure finalizzate alla riduzione dei carichi di nutrienti veicolati dal reticolo drenante e alla razionalizzazione della gestione dei deflussi delle acque drenate.

2. Le misure prioritarie, da attuare nelle aree d'intervento, ai fini di cui al comma precedente, sono individuate in:

   a. realizzazione di fasce tampone e di ecosistemi filtro di tipo palustre;

   b. realizzazione di casse di espansione, ripristino di meandri e aumento della diversificazione dell'alveo;

   c. adeguamento delle sezioni di deflusso dei canali di bonifica e consolidamento delle sponde prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica;

   d. riconversione dei metodi irrigui, miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione, riordino dei bacini e delle utenze irrigue;

   e. realizzazione di sistemi di telecontrollo e di teleregolazione dei deflussi;

   f. realizzazione di interventi per l'utilizzo irriguo delle acque di colo e di sistemi di drenaggio controllato;

   g. realizzazione di programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione e controllo finalizzati alla diffusione e alla corretta applicazione delle misure;

   h. adozione di programmi di sperimentazione.

Titolo VII - Programmazione degli interventi

Art. 17. Attuazione del Piano

1. Il Piano è attuato in tempi successivi, anche per singole parti del territorio, attraverso Programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, redatti sulla base delle finalità e dei contenuti del Piano stesso e dei suoi allegati.

2. Il Piano può essere attuato, per gli interventi che coinvolgono più soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali nonché degli enti locali, anche mediante le forme di accordo tra i soggetti interessati, secondo i contenuti definiti dall'art. 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Accordi di programma, Contratti di programma, Intese istituzionali di programma).

3. Nell'ambito delle procedure di cui al comma precedente, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promozione delle forme di accordo e il ruolo di autorità preposta al coordinamento della programmazione degli interventi e al controllo della loro attuazione.

Art. 18. Piano finanziario

1. Il Piano finanziario definisce il fabbisogno finanziario a scala di bacino per le categorie di intervento di cui all'art.19, comma 1.

2. Il Piano finanziario individua le forme di finanziamento e le modalità di accesso a tali finanziamenti ed è suscettibile di revisione periodica.

3. Il Piano finanziario è definito dall'Autorità di bacino nella fase attuativa del Piano, sulla base dei Programmi triennali d'intervento.

Art. 19. Formazione dei programmi triennali di intervento

1. I Programmi triennali di cui all'art.17 sono redatti in conformità alle linee d'intervento di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

2. I Programmi triennali degli interventi sono redatti dall'Autorità di bacino sulla base dei Documenti Regionali di Previsione degli Interventi (DoRPI) contenenti, per ogni Regione, l'insieme degli interventi per i comparti civile e industriale e agro-zootecnico e per il reticolo drenante ammessi a finanziamento.

3. Ai fini della predisposizione dei DoRPI, le Regioni definiscono, in accordo con l'Autorità di bacino, i criteri per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento per ciascuna delle azioni previste nelle "Linee guida di intervento" tenuto conto dell'opportunità di agire, prioritariamente, nel comparto agro-zootecnico.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma precedente, le Regioni individuano gli interventi da inserire nel DoRPI. L'Autorità di bacino, in accordo con le Regioni, in funzione dei benefici complessivamente raggiungibili dagli interventi, dei tempi e dei costi d'attuazione, individua gli interventi da inserire nei Programmi triennali.

Titolo VIII - Controllo dell'attuazione del Piano

Art. 20. Monitoraggio

1. Ai fini del controllo dello stato di attuazione, il Piano promuove le seguenti azioni di monitoraggio:

   a. monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

   b. monitoraggio dell'efficacia del Piano;

   c. monitoraggio economico e del consenso.

2. Le azioni di monitoraggio sono di competenza delle Regioni che operano secondo modalità concordate in sede di Autorità di bacino.

3. L'Autorità di bacino, sulla base delle risultanze del monitoraggio, redige, periodicamente, una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Art. 21. Monitoraggio dell'attuazione degli interventi

1. Le Regioni svolgono il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi programmati, in termini di grado di realizzazione, costi sostenuti, tempi di messa in esercizio, e ne trasmettono i risultati all'Autorità, con cadenza e modalità da concordare.

Art. 22. Monitoraggio dell'efficacia del Piano

1. Il controllo dell'efficacia del Piano si realizza attraverso il monitoraggio dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee del bacino del Po, in funzione dell'attuazione delle azioni programmate.

2. Il monitoraggio è promosso dal presente Piano e realizzato nell'ambito dei sistemi di rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici istituiti dalle Regioni, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 7 e dell'art. 43 del D.lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il coordinamento delle azioni di monitoraggio e del flusso delle informazioni e le proposte di eventuali integrazioni dei sistemi di monitoraggio regionali sono demandati al Comitato di Coordinamento Unificato, nell'ambito della Programmazione negoziata di cui alla Delibera 21/98 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po.

4. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, il monitoraggio delle acque superficiali è realizzato attraverso la rete interregionale di monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali definita dal Comitato di Coordinamento Unificato.

5. Le Regioni sono tenute a fornire all'Autorità di bacino i dati rilevati dal sistema di monitoraggio ambientale di bacino, al fine di consentire la messa a punto del quadro di sintesi della qualità delle acque superficiali e sotterranee necessario per le finalità di cui al comma 1.

Art. 23. Monitoraggio economico e del consenso

1. L'Autorità di bacino promuove il monitoraggio economico e del consenso, al fine di valutare gli effetti, indotti dalle azioni di Piano, sul sistema economico e sociale.

Art. 24. Varianti e aggiornamenti del Piano

1. Le disposizioni del presente Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono aggiornate e variate a seguito del modificarsi delle condizioni di riferimento e di quanto previsto all'art.4 comma 8.

2. Nel caso in cui il modificarsi delle condizioni di riferimento di cui al comma precedente comporti l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del presente Piano, il Piano stesso è oggetto di una variante generale secondo le disposizioni di legge.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'aggiornamento dei seguenti elaborati di Piano è operato con deliberazione del Comitato Istituzionale, sentiti gli Enti interessati:

   a. Allegato 2: criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

   b. Allegato 3: tabelle per il calcolo dell'azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate;

   c. Fabbisogno finanziario;

   d. Linee guida di intervento.

4. Le eventuali modifiche delle aree d'intervento, derivanti dalle revisioni previste all'art. 7, comma 3 e all'art. 8, comma 3, sono recepite dal Piano con deliberazione del Comitato Istituzionale.

Allegato 1

Parte A Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per le sezioni strategiche dell'asta del fiume Po

Nella tabella che segue sono indicate le concentrazioni massime ammissibili di fosforo totale, espresse in concentrazioni medie annue, relative ai traguardi temporali intermedio e finale (rispettivamente 2008 e 2016), per le sezioni strategiche lungo l'asta del fiume Po.

Tabella 1

Sezioni strategiche	**Concentrazioni massime ammissibili (mg P tot/l)**	
	Traguardo intermedio	**Traguardo finale**
	2008	**2016**
Isola S. Antonio	0,12	0,10
Piacenza	0,14	0,12
Boretto	0,14	0,12
Pontelagoscuro	≤ 0,12	≤ 0,10

Parte B Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per i Grandi laghi prealpini

L'obiettivo di qualità finale è pari ad una concentrazione di fosforo totale non superiore ad un incremento del 25% della concentrazione naturale.

L'obiettivo di qualità intermedio è pari ad una concentrazione di fosforo totale non superiore ad un incremento della concentrazione obiettivo finale del 50%.

La concentrazione naturale di fosforo deve essere calcolata utilizzando l'indice MEI.

Allegato 2

Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni

Parte A Aree sensibili

A.1 Finalità

Nell'Allegato 6 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni si definisce area sensibile "...un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:

a. laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici;

b. acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l (stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione d'acqua potabile);

c. aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma."

La prima designazione delle aree sensibili è effettuata all'art. 18, comma 2, del D.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base di quanto stabilito nell'Allegato 6, le Regioni, entro un anno dall'approvazione del citato decreto, sentita l'Autorità di bacino, possono designare ulteriori aree sensibili, ovvero possono individuare all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili. Tali aree sono soggette a reidentificazione con cadenza quadriennale.

Le Regioni devono, inoltre, provvedere alla delimitazione e alla reidentificazione periodica dei bacini drenanti alle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree nonché all'individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ivi presenti da assoggettare alla disciplina degli scarichi in acque superficiali previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 32.

Data la complessità dei fenomeni che concorrono a determinare la trofia delle acque, al fine di assicurare, a scala di bacino, la congruità degli approcci metodologici utilizzati, si è ritenuto opportuno proporre criteri comuni, integrativi rispetto a quanto già disposto nell'allegato 6 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obiettivo dell'Allegato è la definizione di tali criteri integrativi, a partire dai quali, le Regioni possono avviare le attività di individuazione delle aree sensibili, dei bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento di tali aree e degli impianti di depurazione ivi presenti e operare le successive revisioni.

A.2 Definizioni

Ai fini della trattazione che segue si intende per:

Trattamento supplementare: qualsiasi trattamento di rimozione dei nutrienti, nei riguardi del fosforo o dell'azoto o di ambedue, dalle acque reflue urbane, in aggiunta al secondario, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico recettore, ovvero che consenta agli scarichi di ottemperare ai requisiti specifici stabiliti nella Tabella 2 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Bacino drenante: territorio su cui insiste la rete idrografica naturale e artificiale che afferisce ad uno stesso corpo idrico.

A.3 Criteri

Ai fini dell'individuazione e della reidentificazione delle aree sensibili appartenenti ai gruppi a. e c. precedentemente richiamati e dei bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento di tali aree verrà effettuata un'analisi articolata in due fasi successive.

Prima fase

Riguarda la caratterizzazione del corpo idrico attraverso l'analisi dei seguenti fattori:

1. caratteristiche morfometriche e idrologiche del corpo idrico e individuazione del bacino drenante;
2. stato trofico definito sulla base di parametri descrittivi, fra i quali, la concentrazione dei nutrienti, la concentrazione di ossigeno disciolto e di altre componenti biologiche;
3. presenza di biocenosi di particolare pregio naturalistico.

Seconda fase

Riguarda l'individuazione, all'interno del bacino drenante, delle sorgenti di carico di nutrienti che concorrono a determinare l'attuale condizione trofica attraverso:

1. la quantificazione dei carichi di nutrienti gravanti sul corpo idrico e sul bacino drenante provenienti dalle seguenti sorgenti:

   a. scarichi diretti di acque reflue urbane e industriali sul corpo idrico;

b. scarichi di acque reflue urbane e industriali nei corsi d'acqua appartenenti al bacino drenante al corpo idrico;

c. sorgenti diffuse gravanti sul corpo idrico.

2. la ricognizione dello stato di fatto delle opere di riduzione dei carichi e la valutazione dell'efficacia dei relativi trattamenti;

3. la correlazione del carico di nutrienti e la condizione trofica del corpo idrico.

Sulla base di tali valutazioni, le Regioni:

- classificano il corpo idrico analizzato come sensibile nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'Allegato 6 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- individuano le porzioni di territorio appartenenti al bacino drenante che concorrono maggiormente a determinare la condizione trofica attuale del corpo idrico;
- predispongono un piano di intervento, tenuto conto dell'impegno economico e dei benefici ambientali conseguibili.

A.4. Modalità operative

La reidentificazione delle aree sensibili e dei bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, da effettuarsi con cadenza quadriennale, verrà preceduta da opportuni approfondimenti conoscitivi, che ogni singola regione dovrà avviare, in base alle proprie necessità, attraverso le attività di monitoraggio previste dall'allegato 1 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e le indagini finalizzate alla caratterizzazione fisica del bacino drenante e all'analisi delle pressioni antropiche secondo quanto previsto al paragrafo A.3 del presente allegato.

Alla definizione dell'approccio metodologico omogeneo di cui al paragrafo A.3, provvede l'Autorità di bacino, in accordo con le Regioni, entro sei mesi dall'approvazione del presente piano.

Presso l'Autorità di bacino sarà istituita una commissione costituita da rappresentanti degli enti territorialmente competenti, per la definizione di quanto sopra specificato.

Parte B Zone vulnerabili

B.1 Finalità

Nell'allegato 7/A del D.lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni, si definiscono vulnerabili "...le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi"

Tali acque vengono individuate, tra l'altro, in base ai seguenti criteri:

a. la presenza di nitrati, o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l in acque dolci superficiali, in particolare quelle

destinate alla produzione di acqua potabile, in assenza degli interventi previsti dall'art.19 del decreto stesso;

b. la presenza di nitrati, o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l in acque dolci sotterranee, in assenza degli interventi previsti dall'art.19 del decreto stesso;

c. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità di verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nelle acque dolci superficiali, negli estuari, nelle acque costiere e marine, in assenza degli interventi previsti dall'art.19 del decreto stesso.

Da tale definizione discende che l'individuazione delle zone vulnerabili deve essere effettuata tenendo conto sia dei fattori naturali che concorrono a determinare uno stato di contaminazione delle acque, che di quelli antropici connessi alla produzione dei carichi inquinanti, tenendo conto, nel contempo, dell'attuale grado di compromissione delle acque superficiali e sotterranee.

Data la complessità dei fattori concorrenti e delle interrelazioni tra essi esistenti, al fine di assicurare congruità nell'individuazione, da parte delle Regioni, delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, riferite alle acque superficiali e sotterranee, si è ritenuto necessario individuare criteri comuni, integrativi rispetto a quanto già disposto all'art.19, comma 3 e all'allegato 7/A del D.lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obiettivo del documento è la definizione di tali criteri integrativi, a partire dai quali, le Regioni avvieranno le attività di individuazione delle zone vulnerabili e opereranno le periodiche revisioni.

B.2 Definizioni

Ai fini della trattazione che segue si intende per:

- *vulnerabilità intrinseca*: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad assorbire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido od idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo;
- *capacità protettiva del suolo ai nitrati*: l'attitudine di un suolo, in relazione alle sue caratteristiche intrinseche, ad impedire il passaggio di nitrati nelle acque profonde e in quelle superficiali;
- *vulnerabilità specifica da nitrati*: la vulnerabilità riferita oltre che alle caratteristiche intrinseche del sottosuolo anche alla capacità protettiva dei suoli rispetto al propagarsi dei nitrati.

B.3 Criteri

All'individuazione delle zone vulnerabili, così come definite all'allegato 7/A del D.lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni, concorrono i seguenti fattori:

a. idrogeologici

b. pedologici

c. idrochimici

d. antropici.

I fattori a. e b. concorrono a determinare la vulnerabilità specifica da nitrati attraverso la determinazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi e della capacità protettiva dei suoli ai nitrati.

Definito il grado di vulnerabilità specifica da nitrati delle acque superficiali e sotterranee, per l'individuazione delle zone vulnerabili occorre considerare il fattore c., ai fini della definizione del grado di concentrazione di composti azotati, con riferimento ai limiti indicati al paragrafo "Criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili" dell'allegato 7/A del D.lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni, e il fattore d., ai fini del calcolo dei carichi di azoto, derivanti da attività agro-zootecniche, che insistono sulle aree a diverso grado di vulnerabilità specifica.

L'individuazione di una zona vulnerabile discende, pertanto, dalla concomitanza delle seguenti condizioni:

- elevato grado di vulnerabilità specifica da nitrati del territorio considerato;
- elevato carico di azoto derivante dalle attività agro- zootecniche che insistono su tale territorio;
- presenza di acque inquinate o potenzialmente inquinabili, a causa delle attività agro-zootecniche in corso nei territori considerati, in caso di mancato intervento ai sensi dell'art.19 del D.lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Dal punto di vista metodologico, ai fini della determinazione della vulnerabilità specifica da nitrati, verranno considerati i seguenti fattori.

B.3.1 Fattori idrogeologici

Sono costituiti dalle caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi e concorrono a definire la vulnerabilità intrinseca degli stessi.

La valutazione della vulnerabilità intrinseca non prende in considerazione le caratteristiche chemiodinamiche dell'inquinante, assimilandone il comportamento a quello dell'acqua, criterio, questo, che si ritiene deponga a favore della sicurezza.

Ai fini della valutazione della vulnerabilità intrinseca, si procederà tramite l'applicazione di una metodologia parametrica o di una del tipo proposto dal CNR-GNDCI, basato sulla valutazione della vulnerabilità per aree omogenee.

Nel caso della metodologia parametrica, è necessario considerare un numero consistente di parametri a ciascuno dei quali viene attribuito un valore e quindi assegnato un peso, in funzione del diverso ruolo assunto dal parametro stesso nella determinazione della vulnerabilità.

Nel caso di una metodologia del tipo CNR-GNDCI, la valutazione della vulnerabilità è effettuata in funzione di un ristretto numero di indici litologici,

tessiturali, piezometrici e idrodinamici di carattere non rigorosamente quantitativo.

Ai fini della confrontabilità a scala di bacino, dovranno essere definite delle linee metodologiche tra loro conformi.

L'indagine è effettuata a partire da una base conoscitiva comune a scala di bacino, costituita dalla Carta della vulnerabilità degli acquiferi alla scala 1:250.000, realizzata dall'Autorità di bacino.

B.3.2 Fattori pedologici

Sono riferibili al suolo e comprendono tutti gli elementi fisico-chimici primari e idraulici che concorrono a definire la capacità protettiva del suolo.

Oltre le caratteristiche di tessitura, struttura, contenuto di sostanza organica dei diversi suoli presenti, tra i fattori pedologici verranno considerati la tipologia di copertura vegetale sia naturale che agricolo-produttiva, tipica di ogni ambito suolo-paesaggio, e gli aspetti climatici caratterizzanti le diverse aree del territorio.

Ai fini della valutazione della capacità protettiva delle unità suolo-paesaggio, le Regioni procederanno adottando per il territorio di propria competenza la metodologia ritenuta più opportuna, sulla base dei risultati ottenuti con modelli di simulazione del bilancio idrico dei suoli, di dati ed esperienze sperimentali, dell'applicazione di schemi e metodi parametrici, e/o della stima di un esperto. Oggetto della valutazione è la capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di quelle profonde, separatamente, dell'intero sistema suolo-clima-coltura-pratiche colturali nel suo insieme.

La classificazione delle unità suolo-paesaggio dovrà essere esplicitamente motivata, con illustrazione dei criteri adottati, dei dati, delle esperienze su cui si è basata l'attribuzione e, comunque, dovrà essere sempre supportata da un bilancio idrico, almeno semplificato, che, tenendo conto degli apporti idrici complessivi, delle perdite evapotraspirative e della distribuzione dei surplus tra percolazione e scorrimento, consenta la confrontabilità e la correlazione a livello di bacino.

Ai fini della confrontabilità a scala di bacino, dovranno essere adottate classi comuni, definite in termini quantitativi di flussi idrici in uscita dal sistema, e una comune legenda per la riproduzione cartografica dei tematismi.

A partire dai due prodotti cartografici relativi alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi e alla capacità protettiva dei suoli, attraverso una procedura di assemblaggio si determina la vulnerabilità specifica da nitrati.

Oltre ai fattori sopra analizzati, ai fini della determinazione delle zone vulnerabili sono considerati i seguenti fattori aggiuntivi.

B.3.3 Fattori idrochimici

Definiscono il grado di compromissione delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla presenza di nitrati, prendendo a riferimento, come concentrazione massima ammissibile, il valore di 50 mg/l indicato nell'allegato 7/A al D.lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla determinazione delle concentrazioni di nitrati provvedono le Regioni, predisponendo e attuando un programma di monitoraggio, da coordinare in sede di Comitato di Coordinamento Unificato, sulla base delle prescrizioni di cui all'allegato 7/A relative ai "Controlli da eseguire ai fini della revisione delle zone vulnerabili"

B.3.4 Fattori antropici

Sono definiti in termini di carichi potenziali di nutrienti di origine agricola e zootecnica. Per carico potenziale si intende la quantità di nutrienti rilasciata dalle sorgenti di inquinamento durante un determinato periodo di tempo.

Alla stima dei carichi potenziali di nutrienti provvedono le Regioni, sulla base di metodologie di calcolo del tipo illustrato nella "Relazione generale" costituente parte integrante del Progetto di piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione, basate sull'utilizzo di fattori di carico differenziati in funzione della fonte inquinante.

B.4 Modalità operative

La metodologia illustrata nel presente allegato si riferisce alla ridefinizione di dettaglio delle zone vulnerabili, da realizzare in seguito ad opportuni approfondimenti conoscitivi, come stabilito nell'allegato 7/A del D.lgs.152 e successive modifiche ed integrazioni.

L'applicazione di tale metodologia, pertanto, deve essere preceduta da specifiche indagini, finalizzate ad integrare ed aggiornare le informazioni ad oggi disponibili e renderle il più possibile omogenee a scala di bacino.

Le indagini devono essere avviate da ogni singola regione, in base alle proprie necessità conoscitive relative ad ognuno dei fattori elencati.

L'analisi dei fattori concorrenti alla individuazione delle zone vulnerabili e la predisposizione della relativa documentazione tecnica (Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, Carta della capacità protettiva del suolo ai nitrati e Carta delle zone vulnerabili da nitrati) è effettuata dalle Regioni che operano, ciascuna per il territorio di propria competenza, seguendo gli indirizzi metodologici tracciati nei paragrafi precedenti, nel rispetto della tempistica indicata nella Tabella 1.

Al fine di assicurare la confrontabilità a scala di bacino della cartografia regionale, l'Autorità di bacino, in accordo con le Regioni, entro sei mesi dall'approvazione del presente Piano, dovrà definire, in base a quanto specificato al precedente punto B.3, i requisiti di minima a cui dovranno soddisfare le metodologie applicate per le elaborazioni relative ai vari fattori individuati.

Presso l'Autorità di bacino sarà istituita una Commissione costituita da rappresentanti degli enti territorialmente competenti per la definizione di quanto sopra specificato.

L'individuazione delle zone vulnerabili è prevista entro il secondo trimestre del terzo anno di attività, a seguito della valutazione della vulnerabilità specifica da nitrati (entro la fine del primo semestre del terzo anno di attività) e sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio relative al grado di

compromissione delle acque e dei carichi di origine agricola e zootecnica che insistono sul territorio.

Tabella 1 Cronoprogramma

	1° anno		2° anno		3° anno	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
Vulnerabilità intrinseca	——	——				
Capacità protettiva del suolo ai nitrati	——	——	——			
Vulnerabilità specifica da nitrati					——	
Grado di compromissione delle acque superficiali e sotterranee in termini di concentrazione di nitrati	——	——	——	——	——	——
Carichi di nutrienti di origine agricola e zootecnica	——	——	——	——	——	——
Individuazione delle zone vulnerabili						——

Allegato 3

Tabelle per il calcolo dell'azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate

Tabella 1 Azoto prodotto per categoria animale e tipologia di stabulazione: valori al campo al netto delle perdite per emissioni in atmosfera

Categoria animale e tipologia di stabulazione	**Azoto al campo (al netto delle perdite) (kg/t p.v. anno)**		
	Totale	**nel liquame**	**nel letame**
SUINI	112		
Stabulazione senza lettiera		112	
Stabulazione su lettiera			112
CAPO BOVINO IN PRODUZIONE - LATTE/CARNE	90		
Fissa o libera senza lettiera		90	
Libera su lettiera permanente		40	50
Fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata		25	65
Libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)		55	35
Libera a cuccette con paglia (testa a testa)		35	55
ALTRI BOVINI (CAPI DA RIMONTA, VITELLONI, VITELLI)	83		
Libera in box su pavimento fessurato		83	
Libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia		83	
Fissa con lettiera		18	65
Libera con lettiera permanente solo in zona di riposo (asportazione fine ciclo)		42	41
Libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata		12	71
Vitelli su pavimento fessuráto		83	
Vitelli su lettiera		14	69
OVAIOLE E POLLASTRE	169		
Ovaiole e pollastre in batteria senza tecnica di essiccazione della pollina		169	
Ovaiole e pollastre in batteria con essiccazione o con fossa profonda o a terra			169
AVICOLI A TERRA (broilers, faraone, tacchini)	165		
A terra con uso di lettiera			165
CUNICOLI	143		
In gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore)			143
In gabbia con asportazione con acqua		143	
OVI CAPRINI	99		
Con stabulazione in recinti individuali o collettivi		44	55
Su pavimento grigliato o fessurato		99	
EQUINI	69		
Con stabulazione in recinti individuali o collettivi		21	48

Nota: nel calcolo dell'azoto che si ripartisce non è stato considerato quello contenuto nella paglia.
Fonte: CNR – MURST. Programma nazionale di ricerca reflui agro-industriali – Linea Reflui zootecnici

Tabella 2 Peso vivo per categoria animale

CATEGORIA ANIMALE	LIMITI DI PESO O DI ETA'	PESO VIVO (kg)
BOVINI		
capo da latte in produzione	>15 mesi	500-600*
vacche da carne		600
manze	10-15 mesi	380
manzette	6-10 mesi	220
vitelli in svezzamento	0-6 mesi	100
vitelli a carne bianca		130
vitelloni da ingrasso	6-15 mesi	350
tori da produzione		800
SUINI		
lattonzolo	7-30 kg	18
magroncello	31-50 kg	40
magrone e scrofetta	51-85 kg	70
suino magro da macelleria	86-110 kg	100
suino grasso da salumificio	86-160 kg	120
suino magro da macelleria	31-110 kg	70
suino grasso da salumificio	31>160	90
verro		250
scrofa in ciclo	160-200 kg	180
ALTRI ANIMALI		
stalloni e fattrici	350-1000 kg	550
puledri da ingrasso		170
agnello	0-3 mesi	15
agnellone	3-7 mesi	35
pecora o capra		50
galletto		0.5
pollo da carne (broiler)	0-4 mesi	1
pollastra	0-4 mesi	0.8
faraona	0-4 mesi	0.8
gallina ovaiola leggera	>4 mesi	1.8
gallina ovaiola pesante	>4 mesi	2
tacchino da carne	0-5 mesi	7.5
tacchina da carne	0-4 mesi	5
coniglio riproduttori		3.5
coniglio da carne	0-4 mesi	1.2

*in relazione alla razza prevalente
Fonte: CNR – MURST. Programma nazionale di ricerca reflui agro-industriali – Linea Reflui zootecnici

01A3859

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651398/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.